



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 30 del 14 Aprile 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **Disposizioni relative al Comune di Torano Castello (CS)**

*Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la
regolarità tecnica del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, del 08 marzo 2020 e del 09 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020 e n. 20 del 27 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 25 del 3 aprile 2020 e n. 29 del 13 aprile 2020;

PRESO ATTO:

-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;

-dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

-del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull’intero territorio nazionale;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA l'Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 01 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

CONSIDERATO CHE

-le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

-per fronteggiare l'emergenza nel territorio regionale sono state introdotte, con le ordinanze sopra richiamate, misure applicabili nella Regione Calabria, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

-per contenere la diffusione del contagio in taluni territori comunali, nei quali l'evoluzione epidemica ha destato particolare preoccupazione, sono introdotte limitazioni aggiuntive agli spostamenti e alle attività consentite;

-con l'Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni regionali per l'emergenza è stata prorogata a tutto il 3 maggio 2020 e sono state fissate disposizioni puntuali integrative delle norme regionale e nazionali vigenti;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro, l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

ALLA LUCE del DPCM del 10 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell'11 aprile 2020;

PRESO ATTO che

-presso la casa di cura Villa Torano, che ha sede a Torano Castello, in provincia di Cosenza, sono stati rilevati alcuni casi positivi al test specifico per SARS-Cov-2, sia tra gli ospiti che tra il personale sanitario;

-in data 14 aprile 2020, i risultati dei primi tamponi eseguiti sugli ospiti e sul personale operante nella struttura di cui trattasi, hanno fatto registrare un numero di 22 positivi su un totale di 38 persone sottoposte al test (pari a circa il 58%) con ulteriori 55 persone (fra operatori ed ospiti) di cui si è in attesa di conoscere l'esito del test;

-i dati sopra esposti rappresentano un'incidenza significativa in rapporto al contesto di riferimento e alla rapida evoluzione della malattia Covid-19;

- i provvedimenti nazionali e regionali per l'emergenza hanno la finalità di ridurre ogni possibile diffusione del contagio, soprattutto attraverso l'adozione di stringenti misure di prevenzione e di distanziamento sociale;

CONSIDERATO CHE

-nella comunità di Torano Castello, alla luce dei casi rilevati, soprattutto tra il personale sanitario, si può verificare una situazione di particolare gravità, con il rischio di un ulteriore e progressivo incremento di cittadini coinvolti e di ulteriori contagi, che alla fine rischiano di determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione, non diversamente contenibile;

-tale situazione impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con particolare riferimento alla struttura Casa di cura coinvolta;

-nella struttura di cui trattasi devono essere intraprese urgenti e immediate misure, utilizzando percorsi assistenziali appropriati, con separazione in diversi setting assistenziali degli ospiti e dei soggetti risultati positivi o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro risultati o che risulteranno negativi, attuando per coloro che sono positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria, d'intesa tra la Direzione Sanitaria e il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP;

RITENUTO che, sulla base di quanto sopra, nel territorio del Comune di Torano Castello (CS), occorre adottare le misure previste al punto 4 dell'Ordinanza n. 29/2020, al fine di non determinare un nuovo aumento dei contagi e delle relative conseguenze, tenuto conto degli sforzi intrapresi per contenere l'epidemia;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i punti 4 e 7 dell'Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 e l'allegato 1 alla medesima Ordinanza;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, fino al 3 maggio 2020, nel territorio di Torano Castello (CS) sono adottate le seguenti ulteriori misure restrittive:

a) il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti , riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica, limitando al massimo ogni spostamento;

b) il divieto di accesso nel territorio comunale;

È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dai singoli territori comunali da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività riguardanti l'emergenza, alle forze dell'Ordine.

c) gli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio comunale interessato, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Le misure di cui sopra non si applicano alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;

d) la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

e) la prescrizione dell'isolamento obbligatorio presso una struttura all'uopo dedicata, dei cittadini positivi al SARS-Cov-2, qualora l'isolamento domiciliare non sia possibile per le caratteristiche del domicilio o per il numero dei coabitanti, ovvero si sia dimostrato inefficace. La disposizione dovrà essere valutata e attuata a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente per territorio e la struttura potrà essere identificata d'intesa con il Sindaco e previa verifica della sua adeguatezza allo scopo. Il Sindaco dovrà concordare con le Autorità competenti, la sorveglianza ed il rafforzamento delle misure di controllo circa il rispetto degli isolamenti obbligatori e delle prescrizioni per i cittadini, nonché le misure di supporto alla popolazione interessata, d'intesa con la Protezione Civile regionale.

f) il Dipartimento di Prevenzione assicura il rafforzamento e l'ampliamento degli *screening* sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto dell'Ordinanza rispetto a quelle di altri Comuni. Garantisce altresì il supporto necessario ai fini degli adempimenti sanitari connessi all'esecuzione dell'Ordinanza e per agevolare i cittadini residenti nei Comuni interessati, nella risoluzione delle conseguenti singole problematiche.

g) è fatto obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all'interno del territorio comunale per attività consentite e autocertificate, di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca per come fissato nell'Ordinanza n. 29/2020;

h) il Dipartimento di Prevenzione impartisce urgenti e immediate disposizioni per la gestione dei casi all'interno dell'RSA interessata, valutando l'utilizzo per l'isolamento di altre strutture e/o imponendo adeguate misure che prevedano percorsi assistenziali appropriati, con separazione in diversi setting assistenziali degli ospiti e dei soggetti risultati positivi o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro risultati o che risulteranno negativi, attuando per coloro che sono positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria. Il Direttore Sanitario della Struttura è interfaccia responsabile per l'adozione di tali misure.

Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

L'applicazione della quarantena obbligatoria quale misura accessoria già prevista dal punto 10 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 12 del 20 marzo 2020, si applica in caso di reiterazione della violazione. La misura accessoria non si applica agli operatori sanitari, ai quali, in caso di violazione alle norme previste nella presente Ordinanza, è precluso l'accesso al minimo edittale previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007.

La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Cosenza, all' Azienda Sanitaria Provinciale, al Sindaco di Torano Castello.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)

